



COMUNE DI SOVER
Provincia di TRENTO

**REGOLAMENTO PER
LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI EVACUAZIONE
DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE A SERVIZIO DI
GENERATORI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 dd. 25/08/2014.

Regolamento comunale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione a servizio di generatori alimentati da combustibile.

Art. 1 Istituzione del servizio

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici, al fine di prevenire incendi e intossicazioni da monossido di carbonio, il Comune istituisce il servizio obbligatorio di :

- controllo e spazzatura di tutti gli impianti termici in esercizio;
- controllo degli impianti termici o porzioni di essi (solo camino) dichiarati inattivi.

Non esistendo camini "*autopulenti*", nessuno è esonerato dall'obbligo di pulizia.

Per far pulire a proprie spese, con pagamento diretto alla ditta incaricata, gli impianti in esercizio, i proprietari, gli affittuari, gli amministratori di fabbrica o comunque chi abbia titolo giuridico a termine di codice civile, sono obbligati a rivolgersi ad una Ditta di spazzacamino regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. e Albo imprese artigiane della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2 Impianti interessati

Per camino/canna fumaria in esercizio si intende quelli al servizio di apparecchi generatori di calore a combustione solido (alimentati a ciocchi di legno, cippato, pellets) e liquido (alimentati a gasolio).

Art. 3 Scadenze

La pulizia di camini/canne fumarie, sia di edifici residenziali o opifici privati che di edifici pubblici, deve essere effettuata obbligatoriamente da uno spazzacamino iscritto alla C.C.I.A.A. e all'Albo Artigiani, tenendo conto come scadenza base minima la seguente regola:

- combustibile solido (ciocco di legna, cippato, pellets): annuale o ogni 40 q.li di combustibile utilizzato)
- combustibile liquido (gasolio): annuale

E' fatto salvo l'obbligo di pulizia più frequente eventualmente imposto dalla ditta installatrice dell'impianto termico.

Art. 4 Obblighi

I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di fabbrica o comunque chi abbia titolo giuridico, hanno facoltà di contattare direttamente lo spazzacamino prescelto dall'Amministrazione comunale, in possesso di autorizzazione, il quale è tenuto ad applicare le quote tariffarie stabilite, oppure lo spazzacamino di fiducia purchè regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. e Albo Artigiani.

Al fine di facilitare i censiti nella individuazione della ditta, l'Amministrazione comunale predisponde è pubblica all'Albo pretorio una lista con indicate le ditte di spazzacamino abilitate ed autorizzate allo svolgimento del servizio.

E' fatto obbligo ai proprietari facilitare l'accesso dello spazacamino ai locali interessati ed al tetto dell'immobile, consentendo allo stesso lo svolgimento del suo compito a regola d'arte e come meglio ritiene opportuno.

Art. 5
Obblighi dello spazzacamino

Lo spazzacamino incaricato dovrà segnalare all'Autorità sindacale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari territorialmente competenti, i nominativi dei proprietari/inquilini che senza giustificato motivi si oppongano alla pulizia dei camini, e le anomalie che dovesse riscontrare all'impianto durante le operazioni di controllo e di pulizia, al fine di scongiurare possibili incendi e pericoli per l'incolumità pubblica.

Lo spazzacamino dovrà rilasciare al richiedente apposita ricevuta attestante la data dell'intervento effettuato.

L'Amministrazione comunale potrà fornire ai proprietari di ciascuna unità abitativa il "*libretto camino*" che andrà compilato a cura dello spazzacamino ad ogni singolo intervento e che dovrà essere esibito agli organi di controllo del Comune o Corpo dei Vigili del Fuoco.

Art. 6
Rispetto del regolamento

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, ha il diritto e dovere di far rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento, anche avvalendosi dei Vigili del Fuoco Volontari e di esperti del settore

Art. 7
Controlli e sanzioni

Se la pulizia non fosse eseguita nei tempi previsti dal presente regolamento, il Sindaco si riserva la facoltà di effettuare dei controlli anche a campione, secondo le modalità che riterrà più opportune, avvalendosi e di personale tecnico competente e dei Volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco, con addebito a chi è tenuto all'adempimento, delle spese sostenute per il controllo, e applicando le sanzioni previste dai regolamenti comunali.